

**ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO**

---

*(sede in Comune di Sirolo)*  
- cod.42204 -

---

**VERBALE**  
delle deliberazioni del  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

**N. 54**

**del 14/04/2016**

---

**OGGETTO:** Attuazione Piano della radio telefonia mobile del Comune di Ancona all'interno del territorio del Parco del Conero

---

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 15,30 nella sala delle adunanze, il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, con l'intervento dei signori:

<b>GIACCHETTI</b> Lanfranco	- <i>Presidente</i>
<b>CLEMENTI</b> Federico	- <i>Membro</i>
<b>BUGLIONI</b> Fabia	- “

Sono assente i consiglieri **BIONDI** Edoardo e **STACCHIOTTI** Gilberto

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Visto** il progetto di intervento diretto presentato per la richiesta di rilascio di nullaosta per la “realizzazione di stazione radio base per la telefonia mobile cellulare Telecom nel Comune di Ancona c/o parcheggio del cimitero” in località il Poggio di Ancona, da parte della ditta “ TELECOM ITALIA S.P.A. ALESSANDRO GUARDIGLI”;

**Visto** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**Ritenuto**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**Ritenuto** che nell’esprimere il proprio voto favorevole il Consiglio Direttivo all’unanimità, apprezza il lavoro sino ad oggi svolto dal Comune di Ancona nella predisposizione di un piano di radiotelefonia mobile così come indicato al co. 1 dell’art. 19 del qP 02 del PdP che però non coglie nella presentazione del progetto Telecom l’obiettivo del Piano del Parco così come indicato al co. 2 del medesimo articolo in quanto l’intervento proposto, se pur potenzialmente legittimato negli aspetti urbanistici del piano di settore e dalle NTA del PRG non ancora adeguato in toto al Piano del Parco,

**Dato** che si evidenzia che il progetto non supera di fatto le limitazioni poste dall’obiettivo di cui al co. 2 dell’art. 19 del qP 02 del PdP, ma anzi va ad aumentare le sorgenti di emissioni di onde elettromagnetiche senza nulla organizzare rispetto all’esistente;

**Visto** che si riscontra che il progetto non ha indagato tutte le possibili alternative di installazione rispetto all’intera area di possibile installazione e non indica opere di mitigazioni da mettere in atto;

**Con** voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

- 1) Di condividere e far propri quanto espresso nel documento istruttorio per il raggiungimento di quanto previsto all’art. 19 comma 2 del qP 02 del Piano del Parco per la salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici nonché dei siti di interesse comunitario,
- 2) Di dare mandato al Direttore di invitare il Comune di Ancona ad intraprendere con l’Ente Parco ed i gestori del servizio di radiotelefonia un intervento di riduzione degli impatti attuali alla luce non solo dei siti individuati nel Piano della telefonia Mobile del Comune di Ancona ma anche delle nuove tecnologie;
- 3) Di dare mandato al Direttore di richiedere al Comune di Ancona di verificare l’opportunità di far valere quanto contenuto all’art. 33 ter del PRG del Comune di Ancona e cioè “A tal fine qualora l’impianto previsto ricada in particolari aree di pregio, l’Amministrazione potrà richiedere eventuali soluzioni progettuali alternative da concordare con l’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione”;
- 4) Di dare mandato al Direttore per l’applicazione del punto precedente di richiedere al Comune di Ancona di verificare questa opportunità con i soggetti che hanno richiesto l’installazione, la Soprintendenza Architettica delle Marche e l’Arpam, il tutto al fine di individuare una zona di localizzazione meno impattante dal punto di vista paesaggistico;
- 5) Di dare mandato al Direttore di sollecitare le amministrazioni comunali ricadenti nel Parco e gli enti gestori su quanto intrapreso dal Parco con il Comune di Ancona per aumentare il raggio di azione e essere più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi del Piano del Parco e del Regolamento del Parco;
- 6) Di dare mandato al Direttore di condividere con l’ARPA le problematiche riscontrate nel documento istruttorio e verificare il sostegno per il raggiungimento degli obiettivi previsti

nelle normativa del Parco per la salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici del Parco non che dei siti di interesse comunitario anche rispetto all'opportunità di predisporre per la riduzione degli impianti attuali un apposito "piano di risanamento" (art. 9 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

- 7) Di dare mandato al Direttore di non procedere al rilascio del nullaosta prima di aver attuato quanto sopra rappresentato nei punti precedenti con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4 e presentando a questo Consiglio eventuali proposte alternative.

\*\*\*\*\*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Premesso** che con nota prot. n. 91201/2015, acquisita ns. prot. n. 3095/2015 il Comune di Ancona richiedeva all'Ente Parco del Conero il rilascio del nullaosta per l'intervento di "realizzazione di stazione radio base per la telefonia mobile cellulare Telecom nel Comune di Ancona c/o parcheggio del cimitero" in località il Poggio di Ancona, da parte della Ditta " TELECOM ITALIA S.P.A. ALESSANDRO GUARDIGLI";

**Visto** che con nota del 27/08/2015 prot. n. 3421/15 questo Ente richiedeva alla Ditta in oggetto "elaborati descrittivi dell'intervento" interrompendo il procedimento, cioè rimandarne di fatto l'inizio del procedimento al momento dell'arrivo di quanto richiesto;

**Considerato** che successivamente con nota prot. n. 4085/15, venivano richieste altre integrazioni al procedimento in questione, a ciascun Ente/Ditta per quanto di propria competenza:

### 1)- alla Telecom Spa:

a) chiarimenti circa eventuali valutazioni, eseguite preliminarmente alla presentazione del progetto in questione, in merito all'esistenza di siti alternativi, tra quelli individuati dal Piano della Telefonia del Comune di Ancona, che potrebbero soddisfare le esigenze di copertura evidenziate nel progetto in oggetto, motivando le eventuali esclusioni.

b) Che lo Studio di Screening presentato venga integrato con la verifica della conformità del progetto ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 recentemente entrati in vigore e scaricabili al link <http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/>, con particolare riferimento alla Scheda azione RE\_12.

### 2)-all'ARPAM:

a) attestazione che l'impianto in progetto rispetta il Regolamento del Parco con particolare riferimento all'art. 14.4 Inquinamento elettromagnetico per il quale a titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, e in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (zone SIC e ZPS), si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

### 3)-al Comune di Ancona:

a) richiesta copia dell'eventuale parere dell'ARPAM circa l'impianto in progetto;

b) rispetto all'art. 33TER delle NTA del PRG di Vs competenza si richiede interpretazione di cosa si intende nella parte in cui si recita che "l'installazione delle antenne dovrà essere localizzata in unico sito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema per sito".

con nota del Comune di Ancona prot. n. 20593 del 11/02/2016, acquisita ns protocollo n. 508 del 11/02/2016 venivano inviate le integrazioni richieste ad eccezione di quelle di competenza dell'Arpam;

le integrazioni argomentano la compatibilità delle scelte localizzative dell'impianto rispetto al contesto analizzato;

**Per quanto sopra per rendere la storia del procedimento di cui ci stiamo occupando;**

**Considerato** che, il Piano del Parco prevede all'art. 19 "Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici" del QP 02 del PdP che:

- 1 Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali.
- 2 Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.
- 3 In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm.
- 4 Tali impianti in aree SIC e ZPS ...omissis in quanto esterno alle zone indicate... All'interno dell'area di proprietà della RAI Way spa, ...omissis in quanto esterno alla zona indicata...

**Dato** che il Comune di Ancona con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 13/09/2010 ha approvato la "Variante parziale al PRG Piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione" con in seguenti pareri:

- la Regione Marche, con decreto della PF valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 135/VAA-08 del 17.12.2009 esprimeva parere positivo sulla valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni: "...1) le macchine operatrici utilizzate nel cantiere dovranno essere silenziate e assiduamente controllate e manutenzionate nel rispetto delle normative vigenti; 2) gli apparati utilizzati dovranno essere opportunamente silenziate ed è prescritta la redazione di valutazione preliminare di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono essere messe in atto da parte del proponente tutte le misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia possibile; 4) durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà fare attenzione a non danneggiare la vegetazione presente nel sito; 5) ridurre al minimo i tempi della fase di cantiere, al fine di interferire il meno possibile con i cicli riproduttivi della fauna presente, e comunque non superare i dieci giorni lavorativi; 6) evitare come fase di cantiere il periodo tra marzo e giugno, mesi più critici per la riproduzione della fauna ornitica, compatibilmente con le esigenze degli operatori di telefonia mobile; 7) le macchine utilizzate durante i lavori dovranno essere regolarmente manutenzionate per evitare versamenti di sostanze inquinanti nei terreni";
- il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona, con nota fax 5570 dell'11.05.09, comunicava alla Provincia di Ancona che "...non vi sono osservazioni da parte di questo Comando sul piano";
- l'ASUR Marche, con lettera del 3.09.2009, comunicava alla Provincia di Ancona la conferma delle seguenti prescrizioni già rappresentate con nota 41141 del 30.06.2008: 1) necessità di prevedere un continuo monitoraggio ambientale; 2) necessità di prevedere, a titolo cautelativo, la procedura di verifica di cui all'art. 6 della LR 7/04 per l'installazione di nuove infrastrutture; 3) inserire nell'art. 33 ter dopo "parere sanitario della ASL" la frase "così come previsto dalla LR25/01";

- il Parco Regionale del Conero con le note prot. 37447 del 24.04.09 e prot.44682 del 13.05.10 comunicava il rilascio del N.O. ed esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “gli ambiti di localizzazione dovranno essere ridotti al solo e puntuale sito di installazione degli impianti; - negli ambiti puntuali di riferimento dovranno essere installate tutte le antenne di telefonia su unico supporto al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali; - integrare l’art. 33 ter per gli impianti di telefonia mobile con tutto l’art 19 del PdP adottato definitivamente; - le due nuove stazioni al “parcheeggio alto di Portonovo” ed al “cimitero del Poggio” non dovranno essere complementari ma alternative”. Successivamente in data 14.05.10 prot. 45170 il Comune trasmetteva al Parco la relazione tecnica redatta dall’Università evidenziando le due postazioni “parcheeggio alto di Portonovo” e “cimitero del Poggio”. Infine con nota prot. 65280 del 16.07.10 il Parco Regionale del Conero confermava la prescrizione impartita relativa alle due postazioni citate;
- l’ARPAM, con le note prot. 13857 del 31.03.09 pervenuta il 3.04.09, prot 14824 del 6.04.09 pervenuta l’8.04.09 e prot. 41259 del 3.05.10, comunicava il parere positivo sul piano e la disponibilità ad attuare uno specifico sistema di monitoraggio, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 152/06, LR 6/07 e linee guida regionali di cui alla delibera 1400/08, come richiesto dalla provincia di Ancona, nell’ambito di un’apposita convenzione da stipularsi con l’Amministrazione comunale come da schema di monitoraggio allegato (All. A);
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con lettera prot. 49993 del 28.05.10 esprimeva il proprio parere di merito sottolineando le seguenti necessità: -“non determinare inopportune intromissioni, estetiche e funzionali, all’ interno della città storica e delle aree di maggior pregio paesaggistico e panoramico..” ; - “...la proprietà dell’immobile sarà obbligata all’acquisizione della preventiva autorizzazione della Soprintendenza” per gli immobili di cui all’art. 10 D. Lvo. 42/2004 nonché “l’autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in aree tutelate paesaggisticamente” - “particolare attenzione si dovrà porre ... nelle aree poste all’interno del Parco regionale del Conero..”;

**Che** con tale variante si è definito quindi il seguente art. 33 ter del PRG del Comune di Ancona, che è la disciplina ora vigente:

- Art. 33 TER - Impianti di telefonia mobile  
Per impianti di telefonia mobile si intendono oltre alle antenne ed apparati tecnici e radioelettrici anche le strutture di supporto, di sostegno e di contenimento di essi (torri, tralicci, pali, shelter ecc.) e tutto quanto ad essi afferenti. Tali strutture dovranno essere progettate e realizzate con l’obiettivo di minimizzare l’impatto urbanistico e paesaggistico. A tal fine qualora l’impianto previsto ricada in particolari aree di pregio, l’Amministrazione potrà richiedere eventuali soluzioni progettuali alternative da concordare con l’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione.  
L’installazione di nuovi impianti per la telefonia mobile è ammessa nei siti appositamente individuati negli specifici elaborati grafici allegati al PRG.  
I siti individuati all’interno dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
  - i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;
  - i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il miglior inserimento ambientale possibile, prevedendo opportune opere di mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;
  - le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way spa, sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione dei soli volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento delle infrastrutture; le nuove costruzioni sono ammesse solo se posizionate su supporti esistenti;

- in caso di progetti di ristrutturazione degli impianti esistenti dovranno essere presentati progetti che prevedano la riduzione degli stessi nella loro dimensione;
- l'installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico sito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;
- l'altezza dei tralicci di supporto delle antenne deve essere ridotta ai minimi valori necessari per la copertura elettromagnetica; devono inoltre essere previste opere di mitigazione dello stesso;
- gli impianti non devono incidere su habitat e specie d'interesse comunitario;
- le due aree di sviluppo "parcheeggio alto di Portonovo" e "cimitero del Poggio" si devono intendere alternative.

Gli impianti esistenti alla data di adozione della presente norma vengono appositamente individuati negli elaborati di cui sopra ed in tali siti sono ammessi solamente la manutenzione ordinaria e, previa richiesta di autorizzazione o presentazione della D.I.A., la manutenzione straordinaria, nonché la riconfigurazione degli impianti stessi. Tuttavia previo accordo tra il Comune e Gestori e parere favorevole dell' ARPAM e ASL, in tali siti è possibile l'istallazione di nuove stazioni a seguito di delocalizzazioni da altri siti.

L'istallazione di nuove infrastrutture per impianti di telefonia mobile è autorizzata dall'ufficio comunale preposto, conformemente all'articolo 87 del d. L.vo 1.08.03, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche ed integrazioni.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni, per gli interventi di cui sopra, esclusa la manutenzione ordinaria, è subordinato al preventivo accertamento da parte dell'ARPAM della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti, uniformemente a livello nazionale, in relazione al disposto della legge 22.02.01, n. 36 e dal DPCM 8.07.03, oltre che al parere sanitario della ASL, così come previsto dalla LR25/01. La delocalizzazione delle stazioni esistenti, potrà avvenire su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, previa accordo tra Comune e Gestore competente e parere favorevole dell' ARPAM e ASL.

**Tutto** ciò considerato, si ritiene che, il co.1 ed il co. 3 dell'art. 19 del qP 02 del PdP sia stato assolto dal Comune di Ancona con la predisposizione della variante specifica al PRG (art. 33ter PRG ed elaborati e relazioni del piano della telefonia) che con lo studio integrato di settore ha individuato alcuni siti così come previsto anche nelle varie leggi nazionali di settore e *"anche con il [D.Lgs. 1°.8.2003, n. 259](#), che all'art. 86, comma 3, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (disposizione questa da cui si desume che, in linea generale, la collocazione di tali infrastrutture è consentita su tutto il territorio comunale) e con l'art. 87 che, in attuazione dei criteri di delega contenuti nell'art. 41 della [legge n. 166 del 2002](#) e delle direttive comunitarie da recepire, ha previsto uno speciale procedimento autorizzatorio, che è informato ai principi di non discriminazione, di trasparenza, di riduzione dei termini e di uniformità di regolazione".* (Consiglio di Stato, Sez. VI, [sentenza 2 novembre 2007, n. 5673](#));

il co. 2 dell'art. 19 del qP 02 del PdP non è stato preso in considerazione e non sono state valutate ed indicate iniziative per la riduzione degli impianti attuali e/o se necessario anche un apposito "piano di risanamento" (art. 9 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

il progetto di installazione non ha prodotto uno studio che preveda il miglior inserimento ambientale possibile, prevedendo opportune opere di mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili (prescrizione dell'Ente Parco all'art. 33 ter del PRG del Comune di Ancona e co. 2 dell'art. 19 del qP 02 del PdP).

**Per** tali ragioni ritenendo il progetto non completamente rispondente a quanto richiesto dalla Normativa o meglio non avendo, il progetto, indagato tutte le possibili alternative e mitigazioni da mettere in atto e quindi non superando di fatto le limitazioni poste dall'obbiettivo il co. 2 dell'art. 19 del

qP 02 del PdP, ma anzi va ad aumentare le sorgenti di emissioni di onde elettromagnetiche senza nulla organizzare rispetto all'esistente, è auspicabile che si richieda al Comune di Ancona l'urgenza di promuovere azioni e strumenti di piano coordinati in modo da raggiungere gli obiettivi di Piano del Parco ed assicurando il mantenimento o magari una diminuzione dell'inquinamento elettromagnetico già presente nel territorio del Parco e comunque verificare il progetto rispetto all'intera area di possibile installazione operando anche opportune misure di mitigazione paesaggistica.

Il Direttore  
**F.to** Dott. Marco Zannini

**ENTE PARCO DEL CONERO**

*(sede in Comune Di Sirolo)*

- cod. 42204 -

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Lanfranco Giacchetti

**IL DIRETTORE**

F.to Dr. Marco Zannini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente **deliberazione**:
  - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 24/05/2016.
  - è stata comunicata:  Prefettura di Ancona
  - è stata trasmessa in data ....., prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- E' divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
  - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
  - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del ..... n. ....

li, .....

Il Direttore

F.to Dr. Marco Zannini